

Istituto di Endocrinologia e Oncologia Sperimentale “G. Salvatore” (IEOS) con sede a Napoli:
conferma e sostituzione dell’atto costitutivo

Provvedimento n. 37

LA PRESIDENTE

VISTO il provvedimento ordinamentale del Presidente CNR pro tempore n. 15799 in data 12 febbraio 2001, avente per oggetto “Istituto per l’Endocrinologia e l’Oncologia Sperimentale "Gaetano Salvatore" di Napoli: conferma e sostituzione dell’atto costitutivo”;

VISTO il provvedimento ordinamentale del Presidente CNR n. 096 in data 25 settembre 2008, avente per oggetto “Istituto per l’Endocrinologia e l’Oncologia Sperimentale "Gaetano Salvatore" - Napoli: conferma e sostituzione dell’atto costitutivo”;

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)”;

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche entrato in vigore in data 1° agosto 2018 emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 in data 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca il 25/07/2018;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 14 prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in data 19 febbraio 2019, entrato in vigore dal 1° marzo 2019;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di cui al D.P.C.N.R. del 4 maggio 2005, prot. n. 0025034 in data 4 maggio 2005, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

VISTO il Regolamento del Personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche di cui al D.P.C.N.R. del 4 maggio 2005, n. 0025035 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 83 del 9 luglio 2021 nella quale viene approvata la costituzione di una sede secondaria a Napoli dell’Istituto di Endocrinologia e Oncologia Sperimentale “G. Salvatore” (IEOS) afferente al Dipartimento di Scienze Biomediche presso l’Area della Ricerca di Napoli 1 – Via P. Castellino 111;

CONSIDERATO che nella succitata delibera è stato altresì approvato il trasferimento alla amministrazione dello IEOS dei fondi di ricerca attribuiti ai membri del gruppo che ha proposto la costituzione di una nuova sede secondaria dello IEOS, sia quelli relativi a tutti i progetti attivi che quelli residui dei progetti in rendicontazione, e i fondi da recuperare dal MIUR (anche ottenuti dalla precedente direzione) facenti capo al gruppo richiedente, nonché la strumentazione e gli spazi attualmente gestiti e utilizzati dal gruppo stesso, inclusi i servizi ed infrastrutture, come la Joint Research Unit di EuroBioimaging, il servizio di fermentazione e l'unità di Bioinformatica e biologia computazionale.

CONSIDERATO che la succitata delibera dà mandato al Presidente del CNR, con proprio decreto, di modificare l'atto costitutivo dell'Istituto di Endocrinologia e Oncologia Sperimentale "G. Salvatore" (IEOS) con sede a Napoli;

DECRETA

Articolo 1

Denominazione e sede

1. L'Istituto di Endocrinologia e Oncologia Sperimentale "G. Salvatore" (IEOS), già operante quale struttura scientifica del CNR, è confermato ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari quale Unità organizzativa afferente al Dipartimento di Scienze Biomediche.
2. L'Istituto ha sede a Napoli, Via Sergio Pansini 5.

Articolo 2

Operatività e compiti

1. L'Istituto opera, nell'ambito della programmazione del CNR, con autonomia scientifica, finanziaria e gestionale.
2. L'Istituto costituisce centro di responsabilità ai sensi del Regolamento di contabilità ed opera secondo le disposizioni ivi contenute e secondo gli altri Regolamenti dell'Ente.
3. L'Istituto, nell'ambito del piano triennale di attività, svolge attività di ricerca e ogni altra attività prevista al Capo VI del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, sulle seguenti principali aree tematiche:
 - Ricerche sui meccanismi di regolazione cellulari e molecolari coinvolti nella crescita, differenziamento e trasformazione neoplastica;
 - Studi sui meccanismi cellulari e molecolari dell'espressione di geni specifici necessari per la differenziazione e la crescita di cellule tiroidee;
 - Studio dei meccanismi cellulari e molecolari delle malattie genetiche e/o acquisite coinvolti nella regolazione della funzione endocrina o del metabolismo;
 - Creazione di modelli animali per lo studio dei tumori e di patologie endocrine.

Articolo 3

Sedi secondarie

1. L'Istituto può avere sedi secondarie, in sede diversa da quella istituzionale, da costituirsi ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.
2. Il direttore di Istituto, con le modalità previste dall'articolo 12, comma 2, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, può proporre alle sedi secondarie un responsabile delegato alla gestione, scelto fra il personale dipendente.

Articolo 4

Unità di Ricerca presso Terzi

1. L'Istituto può proporre al Dipartimento di afferenza l'istituzione di una Unità di Ricerca presso terzi (U.R.T.).

Articolo 5

Direttore

1. Il Direttore dirige e coordina l'attività dell'Istituto ed è responsabile del suo funzionamento complessivo e dei risultati dell'attività svolta; svolge tutti i compiti attribuitigli dai Regolamenti e dagli altri atti generali dell'Ente.

Articolo 6

Consiglio di Istituto

1. Il Consiglio di Istituto svolge i compiti di cui all'articolo 13 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.
2. Il Consiglio di Istituto è composto:
 - a) dal Direttore, che lo presiede;
 - b) da una rappresentanza elettiva dei ricercatori e tecnologi dell'Istituto fissata in un numero pari a 6 membri.
3. Al Consiglio di Istituto, limitatamente alle materie indicate dalle disposizioni regolamentari, partecipa un rappresentante eletto del personale tecnico-amministrativo.
4. Le procedure elettive dei rappresentanti nel Consiglio sono disciplinate dalle Istruzioni per l'elezione del Consiglio di Istituto.
5. All'esito delle procedure elettorali suddette il Direttore adotta l'atto di costituzione del Consiglio di Istituto.

6. I rappresentanti eletti durano in carica quattro anni.

Articolo 7

Risorse

1. Con il presente provvedimento vengono assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali in dotazione dell'Istituto stesso, come operante ai sensi del previgente quadro normativo e regolamentare.
2. In sede di Piano Triennale e dei suoi aggiornamenti annuali potranno essere modificate le risorse finanziarie, umane e strumentali, assicurate all'Istituto per lo svolgimento delle proprie attività ai sensi dell'art. 21 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.
3. Sono trasferite alla amministrazione dello IEOS le risorse dei fondi di ricerca attribuiti ai membri del gruppo ex Istituto di Biochimica e Biologia Cellulare che ha proposto al Direttore di Dipartimento di Scienze Biomediche la costituzione di una nuova sede secondaria dello IEOS di cui alla delibera n. 83/2021, sia quelli relativi a tutti i progetti attivi che quelli residui dei progetti in rendicontazione, e i fondi da recuperare dal MIUR (anche ottenuti dalla precedente direzione) facenti capo al gruppo richiedente, nonché la strumentazione e gli spazi attualmente gestiti e utilizzati dal gruppo stesso, inclusi i servizi ed infrastrutture, come la Joint Research Unit di EuroBioimaging, il servizio di fermentazione e l'unità di Bioinformatica e biologia computazionale.
4. Resta fermo per il personale interessato, l'esercizio del diritto di opzione verso le altre strutture CNR, da esercitare entro 30 giorni dall'adozione del presente Provvedimento.

Articolo 8

Norme finali

1. Oltre alla sede di Napoli, l'Istituto è articolato nelle seguenti sedi secondarie:
 - sede secondaria di Napoli, presso l'Area della Ricerca di Napoli 1, Via Pietro Castellino 111;

Articolo 9

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le norme e gli atti generali del CNR.

LA PRESIDENTE

Prof.ssa Maria Chiara Carrozza

